

d'interesse non superiore al 5%.

Occorre tener presente che in forza della citata convenzione esistente tra l'Istituto ed il Comune di Bari, quest'ultimo dovrebbe corrispondere, a titolo di affitto, il 5.75% annuo sul costo dell'albergo.

Il Comune però appena pubblicato il Decreto che stabiliva, dal 15 aprile 1934, la riduzione per gli alberghi del 15% sulle pigioni, dichiarò che riteneva applicabile tale riduzione alla convenzione suddetta.

L'Istituto, tenuto presente che l'albergo non era stato ancora completato, non ritenne di dare alcuna risposta, riservandosi di sottoporre la richiesta del Comune all'On. Consiglio di Amministrazione a tempo opportuno.

Va ora considerato al riguardo che, di fronte al contenuto del contratto, che è di vero e proprio affitto, alla interpretazione in senso estensivo data dai Pretori al Decreto di riduzione, ed alla natura politico-economica della disposizione, difficilmente l'Istituto potrebbe sottrarsi alla riduzione stessa così che il Comune dovrebbe corrispondere all'Istituto il 4.89% anziché il 5.75% a suo tempo convenuto.

Ciò premesso, dato che il mutuo da erogarsi al Comune di Bari per l'acquisto suddetto rappresenta in sostanza un normale finanziamento, potrebbe per tale operazione essere adottato il saggio d'interesse del 5.50%, oltre l'1% di commissione una volta tanto, condizioni queste già adottate dall'Istituto per tutti i mutui a Comuni con ammortamento in 35 anni.

In tal modo l'Istituto verrebbe, in definitiva, a percepire lo 0.61% in più del convenuto affitto per ciascun anno ($5,50 - 4,89 = 0,61$), oltre all'1% una tantum sul complessivo finanziamento.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'On. Consi-

